

**Causa Isaia e altri c. Italia – Prima sezione – 25 settembre 2025 (ricorsi nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22)**

**Confisca di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011) – Mancata prova del nesso tra il possesso dei beni e gli illeciti commessi dal possessore in tempi molto anteriori alla confisca – Violazione del diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1) – Sussiste.**

**Integra una violazione dell'art. 1, Prot. 1 la confisca di prevenzione, adottata in assenza di un comprovato nesso di causalità tra le attività illecite in passato commesse dal ricorrente ed il suo patrimonio attuale, dopo il decorso di un notevole lasso di tempo rispetto alla consumazione dei reati presupposti (e alla cessazione della situazione di pericolosità sociale del proposto).**

**Fatto.** Giuseppe Isaia aveva riportato – sull'arco degli anni – numerose condanne per reati contro il patrimonio (rapine, estorsioni e altri). Il tribunale di Palermo (22 luglio 2020) aveva pertanto disposto nei confronti suoi e di suoi congiunti la confisca di prevenzione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il provvedimento era basato – in sintesi – su risultanze investigative che avevano verificato la sproporzione delle sostanze patrimoniali del proposto con il reddito percepito e la ragionevole certezza che la derivazione del patrimonio familiare fosse da attività illecite (v. nn. 7-11 della sentenza). Sulla base di tali presupposti, il tribunale aveva – dunque – ordinato la confisca di due abitazioni, di un magazzino, di un terreno, di un'autovettura e di alcune somme di denaro giacenti su conti correnti e depositi di risparmio, formalmente intestati alla moglie e al figlio, ma ritenuti nella sostanziale disponibilità del ricorrente. Successivamente, la corte d'appello di Palermo aveva confermato tale misura.

I ricorrenti avevano impugnato la decisione dinanzi alla Corte di cassazione, lamentando la mancanza di correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e gli acquisti patrimoniali, nonché l'insufficienza della motivazione circa la provenienza illecita dei beni acquistati dopo la cessazione della pericolosità. La Suprema Corte, tuttavia, aveva rigettato i ricorsi, ribadendo il principio secondo cui la confisca può estendersi anche a beni acquisiti successivamente alla cessazione del periodo di pericolosità sociale, purché si dimostri che essi derivino dal reimpiego di risorse economiche generate durante la pregressa attività delittuosa.

Di qui il ricorso alla Corte EDU, sulla base del parametro del giusto processo (art. 6, comma 1, CEDU).

**Diritto.** La Prima sezione della Corte (in composizione plenaria e a maggioranza - 6 voti a 1) procede anzitutto a riqualificare le doglianze dei ricorrenti, convertendo la lamentata lesione dell'art. 6, comma 1, CEDU in una doglianza basata sull'art. 1 Prot. 1 (v. n. 35).

Ciò premesso, la Corte EDU osserva che – come sottolineato nelle difese del ricorrente - i reati contro il patrimonio per cui egli era stato condannato in via definitiva erano stati commessi tra il 1980 e il 1998, mentre un tentativo di furto era stato commesso nel 2008 ma, per definizione, quel fatto non poteva dirsi produttivo dell'acquisizione illecita di beni (v. n. 45). In sostanza, erano passati molti anni tra i reati commessi (e la connessa pericolosità sociale del proposto) e il provvedimento di confisca.

In questo contesto, la Corte EDU richiama i principi generali in materia di confisca senza condanna (“*non-conviction based confiscation*”).

Essa rammenta che vi sono *standards* europei (e persino mondiali) che incoraggiano l'istituzione di metodi di confisca connessa a gravi reati pur senza la previa condanna. E' altresì ragionevole che la legge sposti sul possessore – in tali casi – l'onere della prova del legittimo possesso, laddove si tratti

di gravi reati (quali la corruzione, il riciclaggio e reati di droga). Poi ancora: è legittimo, nell'ottica della Convenzione, che la confisca sia disposta non solo rispetto a beni direttamente legati a singoli reati accertati e che sia disposta anche a carico di persone, diverse dal possessore, purché in malafede (v. n. 71).

Tuttavia, ai fini della compatibilità con l'art. 1 Prot. 1, la Corte – rifacendosi anche alle pronunce Todorov *c.* Bulgaria del 2021 e Yordanov *c.* Bulgaria del 2023 – sottolinea che, nell'applicare la confisca, deve essere assicurato, in concreto, il mantenimento di un giusto equilibrio tra l'interesse generale della collettività alla prevenzione degli illeciti arricchimenti e il diritto del singolo al godimento dei propri beni. Per verificare la sussistenza di tale equilibrio, occorre tenere conto di una serie di indici di proporzione: la gravità dei reati presupposti e la loro capacità di generare profitti illeciti; la discrepanza tra il reddito lecito dell'interessato e il valore dei beni sottoposti a confisca; l'esistenza di un nesso tra le condotte criminali accertate o presunte e i beni confiscati, anche sulla base di uno *standard* probatorio inferiore a quello penale; la congruenza tra i proventi illeciti stimati e il valore dei beni confiscati.

Nel caso concreto, secondo la maggioranza della Corte, l'equilibrio tra diritto di proprietà individuale ed esigenze collettive di salvaguardare l'ordine pubblico e di reprimere i reati che portano all'accumulo illecito di ricchezza non è stato colto (v. n. 88). Le autorità nazionali hanno disposto la confisca di beni acquisiti molti anni dopo la commissione dei reati presupposto. Al riguardo, la Prima sezione muove alle decisioni nazionali pure il rilievo che sono stati confiscati anche beni acquisiti dal proposto dopo il periodo della sua pericolosità sociale. Sebbene la giurisprudenza della Cassazione ammetta questa possibilità a date condizioni, questo orientamento è intervenuto (con la sentenza del 16 aprile 2020) dopo che il procedimento di prevenzione era già stato avviato nei confronti dell'Isaia (2018) (v. n. 86). Inoltre, le autorità nazionali hanno fatto affidamento – in definitiva – solo sulla sproporzione e non su un presumibile nesso dei beni confiscati con i reati commessi. Né hanno motivato in modo alcuno sull'aspetto della confisca estesa ai familiari del proposto, che non erano stati giudicati socialmente pericolosi (v. n. 89).

Di qui la condanna a carico dell'Italia a restituire i beni confiscati (nulla per le spese, in mancanza di apposita e documentata domanda).

Redige un'opinione concorrente il giudice Chablais (del Liechtenstein). Egli tiene a sottolineare che in nulla la sentenza, che pure sottoscrive, smentisce gli assunti sulla legittimità e la validità della confisca di prevenzione prevista dalla legislazione italiana (la quale non contrasta con l'art. 6 CEDU né con l'art. 7). Egli vota a favore della conclusione sulla violazione dell'art. 1 Prot. 1 solo in ragione delle specifiche circostanze del caso e, in particolare, dell'eccessivo lasso di tempo intercorso tra la cessazione della pericolosità sociale del proposto e l'inizio del procedimento di prevenzione che ha portato alla confisca.

Viceversa, deposita un'opinione dissidente assai strutturata il giudice italiano Sabato.

Proprio riagganciandosi all'opinione concorrente di Chablais, il giudice Sabato ne condivide per intero le premesse e se ne discosta per la conclusione, giacché crede che la Corte EDU si sia in realtà mossa ben lontano dagli approdi della sua stessa giurisprudenza e che, quindi, nel caso specifico, il tempo intercorso tra i reati presupposto e l'inizio del procedimento di sequestro e di confisca di prevenzione non sia motivo sufficiente per mettere in discussione i capisaldi di altre pronunce.

Tutto ciò – invero – non senza aver preliminarmente contestato, con toni marcati, la decisione della Corte di ritenere ammissibili i ricorsi di Isaia e dei suoi congiunti e, altresì, di averne riqualificato il parametro. A suo avviso, non solo i ricorsi erano assai scarni e privi dei requisiti minimi in fatto; ma la Prima sezione si è spinta oltre i suoi compiti nel convertire la dogliananza dall'art. 6 CEDU a una diversa disposizione, peraltro andando contro i dettami della *Grande Chambre* in recenti sentenze contro la Repubblica Ceca (*Fu Quan s.r.o. e Grosam* del 1° giugno 2023).

Tornando al merito, Sabato contesta alla maggioranza del collegio anzitutto di aver mal compreso i fatti di causa (in relazione sia alle vicende penali della famiglia Isaia, intesa come gruppo unitario, sia alla catena di reinvestimenti che aveva condotto all’acquisto dei beni, sia infine al carattere fittizio delle intestazioni al figlio e alla moglie, v. nn. 29-36 del dissenso). Inoltre, ad avviso del giudice dissidente, la Corte prende – quale matrice della sentenza – la trama dei casi *Todorov* e *Yordanov*, nei quali la disciplina bulgara della confisca senza condanna non aveva superato il vaglio di proporzione prescelto dalla medesima Corte EDU. Così facendo, secondo Sabato, la Prima sezione trascura deliberatamente precedenti ben più significativi e calzanti, a partire dai casi *Garofalo c. Italia* (decisione del 21 gennaio 2025) e *Pačurar c. Romania* del 3 giugno 2025. In quest’ultimo caso, il ricorrente aveva lamentato una violazione della Convenzione perché gli erano stati confiscati beni la cui provenienza egli non aveva potuto “spiegare” (nessun riferimento alla sproporzione né alla provenienza illecita). E la Corte aveva nondimeno rigettato il ricorso (v. nn. 82-83 del dissenso). In conclusione, Sabato non crede che vi sia stata alcuna violazione e si augura che la parte interessata (vale a dire la Repubblica italiana) si faccia parte diligente e chieda la rimessione del caso alla *Grande Chambre* (v. n. 101 del dissenso).